

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE IN SICUREZZA DEL CAMPO BOE PER L'ORMEGGIO, DEL PONTILE GALLEGGIANTE E DEL MEZZO NAUTICO DI SUPPORTO, IN LOCALITÀ MARE MORTO A SAN GIOVANNI DI SINIS.

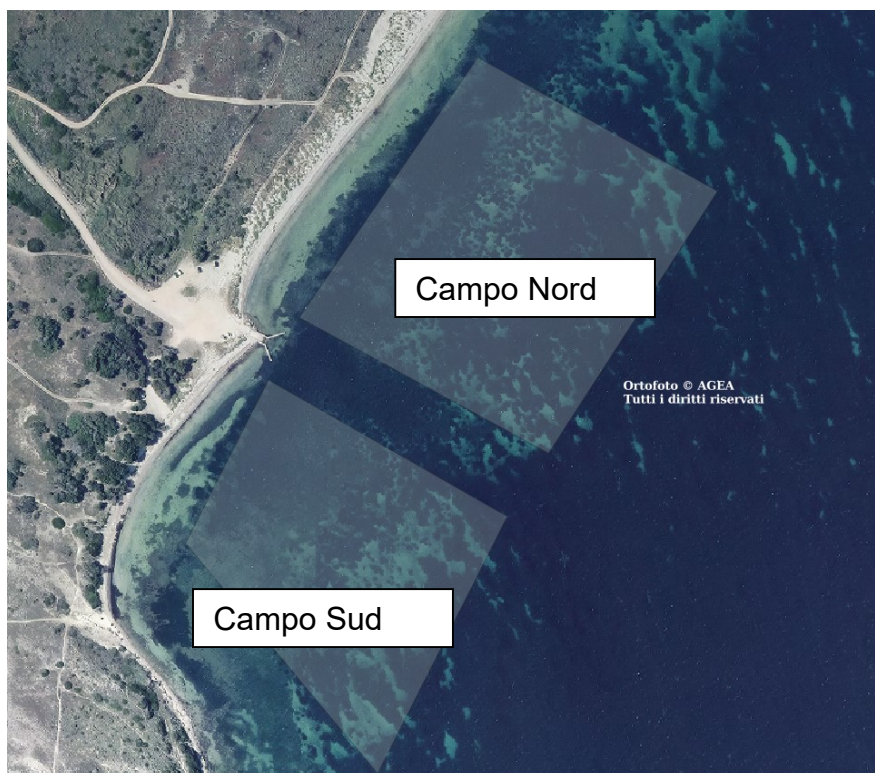
Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione.

- 1.1 Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano a tutte le unità nautiche che, a qualunque titolo, usufruiscono del campo boe per l'ormeggio delle unità nautiche presso Mare Morto come identificato al successivo articolo 2, paragrafo 2.3.
- 1.2 Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano, inoltre, a tutte le unità nautiche che, a qualunque titolo, transitano all'interno del campo boe nonché a tutti coloro che, a qualunque titolo, utilizzano il pontile galleggiante e/o il mezzo nautico di supporto messo a disposizione dall'Ente Gestore.

Art. 2 - Disposizioni generali.

- 2.1 Le disposizioni di cui al presente regolamento costituiscono regole generali di immediata applicazione per la fruizione in sicurezza del campo boe per l'ormeggio, del pontile galleggiante e del mezzo nautico di supporto, in località Mare Morto a San Giovanni di Sinis.
- 2.2 Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di cui all'art.19 del Regolamento di Esecuzione e Organizzazione dell'Area Marina Protetta (di seguito REO) approvato con D.M. 28 aprile 2017 (G.U. 113 del 17.05.2017) e dell'articolo 8 del Disciplinare Integrativo al REO (e successive modificazioni e integrazioni), che qui si intendono interamente richiamate, e inerenti alla disciplina dell'attività di ormeggio nell'AMP.
- 2.3 Ai fini del presente Regolamento, il campo boe per l'ormeggio si intende diviso in due parti, il Campo Nord e il Campo Sud, come da figura allegata.



Art. 3 - Disposizioni per l'utilizzo del Campo Boe di Mare Morto.

- 3.1 Il campo boe per l'ormeggio delle unità nautiche presso Mare Morto è fruibile, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, dal 1° gennaio al 31 dicembre, con esclusione del periodo individuato dall'Ente Gestore per le operazioni di manutenzione ordinaria delle linee di ormeggio, il quale sarà reso pubblico con sufficiente preavviso per consentire la rimozione delle unità nautiche.
- 3.2 All'interno del campo ormeggio è vietata la pesca sportiva, la balneazione e la navigazione con unità nautiche a vela o a remi.
- 3.3 La fruizione del campo boe per l'ormeggio delle unità nautiche a vela che rispettino i requisiti di cui al successivo paragrafo 3.4 potrà avvenire solo mediante l'utilizzo del motore ausiliario o con l'ausilio dell'unità nautica di proprietà dell'AMP. In ogni caso l'avvicinamento alla boa assegnata e le relative operazioni d'ormeggio potranno avvenire solo con le vele ammainate.
- 3.4 È consentito esclusivamente l'attracco al gavitello di ormeggio assegnato dall'Ente Gestore all'atto dell'autorizzazione con unità nautiche **con un pescaggio massimo di 0,8 metri**.
- 3.5 Ad ogni gavitello può essere ormeggiata solo ed esclusivamente una unità nautica.
- 3.6 Per l'ottenimento dell'autorizzazione all'ormeggio sarà obbligatorio dimostrare il possesso di un'assicurazione RC in corso di validità. L'autorizzazione si intenderà automaticamente sospesa al venir meno della copertura assicurativa dell'unità nautica. L'Ente Gestore richiederà l'allontanamento dall'ormeggio delle unità che si trovino in questa situazione, segnalando il fatto alla competente Autorità Marittima.

- 3.7 L'attraversamento del campo ormeggio è consentito esclusivamente alle unità nautiche impegnate in operazioni di ormeggio/disormeggio ai gavitelli o attracco/allontanamento al pontile.
- 3.8 È consentito l'ormeggio per la/e sola/e unità nautica/nautiche dichiarata/e al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione all'Ente Gestore in possesso dei requisiti previsti.
- 3.9 Non è consentito lo scambio dei posti ormeggio assegnati in assenza di esposto nulla osta dell'Ente Gestore.
- 3.10 L'Ente Gestore non risponde di nessuna perdita o danno subito dalle imbarcazioni o dalle cose per fatti imputabili a terzi.
- 3.11 L'Ente Gestore non risponde di eventuali furti compiuti a bordo dei natanti nell'area del campo ormeggio e dell'approdo.

Art. 4 - Disposizioni per l'utilizzo del pontile galleggiante e del sollevatore a bandiera.

- 4.1 Sono ammessi ad utilizzare il pontile galleggiante di servizio esclusivamente:
- i soggetti muniti di autorizzazione all'ormeggio in corso di validità, rilasciata dall'Ente Gestore nell'anno di riferimento;
 - i soggetti che hanno versato la tariffa per lo stazionamento nei gavitelli di stazionamento di Tharros, La Caletta/Torre Vecchia, Seu e Isola di Mal di Ventre, per il periodo di validità della tariffa medesima;
 - gli Organi di Controllo e di Polizia;
 - le Pubbliche Amministrazioni che ne facciano espressa richiesta nell'ambito delle proprie attività istituzionali;
 - gli operatori economici muniti di autorizzazione allo svolgimento delle attività commerciali consentite in AMP rilasciata dall'Ente Gestore nell'anno di riferimento e in vigore;
 - i soggetti disabili e loro accompagnatori ai fini dell'utilizzo del sollevatore a bandiera, allocato presso il pontile, per l'imbarco in un'unità nautica ammessa, ai sensi dei punti precedenti, all'utilizzo del pontile;
- 4.2 L'utilizzo del pontile è consentito negli orari comunicati dall'Ente Gestore, ed in ogni caso in presenza del personale di supporto individuato dall'Ente Gestore;
- 4.3 L'attracco al Pontile è consentito nel rispetto di una distanza minima di sicurezza, a prua e a poppa, di 0,50 m rispetto alle altre unità nautiche presenti, nelle posizioni individuate dall'Ente Gestore e dotate di appositi anelli per l'ormeggio.
- 4.4 L'attracco è consentito esclusivamente alla lunga (all'inglese).
- 4.5 L'attracco al pontile ai soggetti autorizzati all'ormeggio è consentito unicamente per il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico, la cui durata deve essere ridotta al minimo indispensabile e comunque non oltre 10 minuti.
- 4.6 L'attracco al pontile ai soggetti che hanno versato la tariffa per lo stazionamento, è consentito per un massimo di n. 3 ore o comunque fino al limite dell'orario di utilizzo indicato dall'Ente Gestore.
- 4.7 Le posizioni di attracco al pontile in prossimità del Sollevatore a bandiera saranno utilizzate in maniera prioritaria dai soggetti disabili e i loro accompagnatori.

- 4.8 È vietato l'utilizzo del pontile a minori di età inferiore di anni 16 non accompagnati.
- 4.9 Sono consentiti l'introduzione e la detenzione di animali da compagnia nell'ambito del campo ormeggio in osservanza alla normativa vigente, purché gli stessi non risultino pericolosi o molesti. È altresì vietato lasciare gli animali a bordo dell'unità nautica senza l'accompagnamento del proprietario o di persona responsabile. Non è consentito condurre animali a passeggio nel pontile. I proprietari degli animali sono comunque responsabili, nei confronti dei terzi di ogni danno o inconveniente arrecato dagli animali stessi; sono tenuti all'autonomo ed immediato recupero delle eventuali deiezioni, nonché al rispetto di ogni altra pertinente normativa.

Titolo II - Disposizioni per la sicurezza e per la tutela ambientale

Art. 5 - Disposizioni per l'utilizzo in sicurezza del campo ormeggio, del pontile galleggiante e del sollevatore a bandiera.

- 5.1 È fatto espresso divieto di utilizzo del campo boe oltre le condizioni meteorologiche espressamente indicate nel Disciplinare Integrativo che qui si intendono interamente richiamate.
- 5.2 Nel tratto di mare compreso tra il campo ormeggio e la costa è consentita la balneazione esclusivamente nel tratto delimitato a mare da apposita cima galleggiante collocata dall'Ente Gestore e individuata a terra da appositi cartelli di segnalazione ubicati nei principali accessi all'arenile, come da schema a seguire:

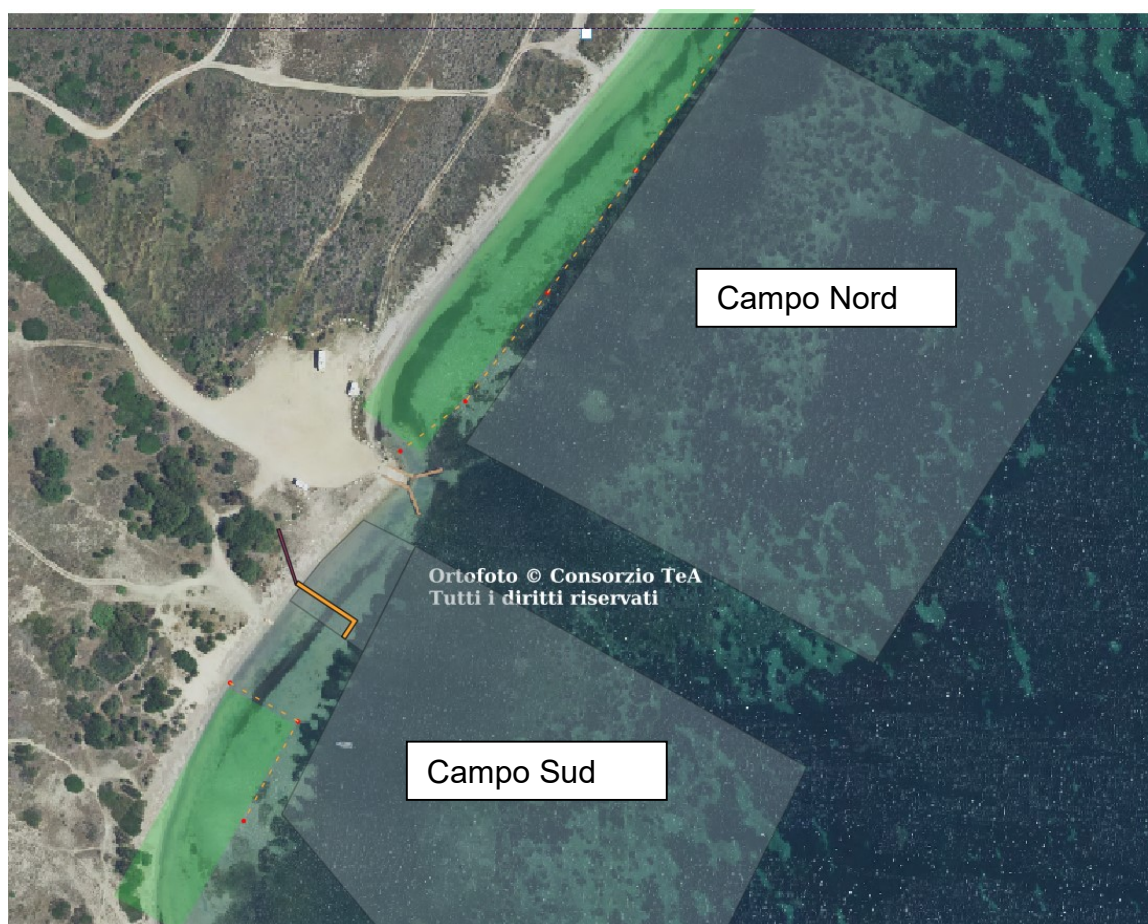


Figura 1- Aree destinate alla balneazione

- 5.3 Le unità nautiche all'interno del campo ormeggio devono procedere con velocità di sicurezza, la quale non potrà comunque essere superiore a 2 nodi, in assetto dislocante, e dovrà essere impostata tenendo nella debita considerazione:
 - le condizioni meteomarine al momento in atto;
 - le capacità evolutive della propria unità;
 - la presenza di traffico all'interno del campo ormeggio;
 - la presenza di altre unità agli ormeggi;
 - ogni altro elemento che possa influenzare la sicura esecuzione della manovra;

- 5.4 L'Ente gestore disporrà un corridoio di accesso dotato di appositi segnalementi diurni e notturni. La circolazione all'interno del corridoio dovrà avvenire secondo lo schema indicato nella seguente figura, mantenendosi accostati al limite del corridoio alla propria dritta. L'attraversamento del corridoio per raggiungere il Campo Nord dal Campo Sud o viceversa potrà essere realizzato nel rispetto del Regolamento Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG), sempre con rotta perpendicolare al corridoio.



Figura 2 - Schema di circolazione all'interno del campo ormeggio

- 5.5 È vietato correre sul pontile o transitare con veicoli di locomozione (biciclette, tricicli, monopattini, motoveicoli), anche ad alimentazione elettrica.
- 5.6 È vietato tuffarsi dal pontile.
- 5.7 È vietata la pesca sportiva (anche da terra) e la balneazione nelle acque attorno al pontile e per una distanza di 50m sulla battigia.
- 5.8 Per tutta la durata dell'attracco al pontile i motori devono essere spenti.
- 5.9 Il sollevatore a bandiera dovrà essere utilizzato da un disabile per volta con l'assistenza obbligatoria di un accompagnatore idoneo sul pontile e di un secondo accompagnatore idoneo a bordo dell'unità nautica. L'Ente Gestore declina

espressamente ogni responsabilità per danni derivanti dall'utilizzo improprio del sollevatore.

- 5.10 Non è ammesso l'utilizzo del sollevatore con un peso **complessivo superiore a 130 kg**.
- 5.11 I disabili non accompagnati potranno richiedere l'assistenza **a bordo** del personale di supporto individuato dall'Ente Gestore, il quale avrà comunque la possibilità di negare il supporto in caso di operazioni ritenute complesse o pericolose per l'incolumità propria e/o del disabile e in ogni caso se non presente una persona idonea di supporto sul pontile.
- 5.12 I soggetti autorizzati all'ormeggio presso il campo boe dell'AMP potranno servirsi dell'unità nautica di proprietà dell'AMP allocata presso il pontile per raggiungere la propria unità nautica ormeggiata al gavitello e viceversa. L'utilizzo della predetta unità nautica potrà avvenire unicamente nei giorni e negli orari individuati dall'Ente Gestore e ogni caso con la presenza, a bordo dell'operatore per la sicurezza individuato dall'Ente Gestore che avrà il compito di verificare il corretto utilizzo della stessa;
- 5.13 I soggetti che ne facciano uso assumeranno il comando dell'unità nautica, ai sensi del Codice della Nautica da diporto (D.Lgs. n. 171 del 2005 – Capo IV e V, art. 39 e successivi) e saranno esclusivi responsabili della buona riuscita delle manovre e della navigazione.
- 5.14 L'unità nautica di proprietà dell'AMP dovrà essere condotta esclusivamente **per compiere il tragitto da terra al gavitello e viceversa**, ad una velocità massima di 2 nodi ed in assetto dislocante. Sono valide tutte le prescrizioni di cui ai precedenti commi 5.3 e 5.4.
- 5.15 L'unità nautica potrà essere utilizzata da un massimo di 2 persone per volta, l'autorizzato che assumerà il comando e un'eventuale persona di ausilio per le operazioni di ormeggio/disormeggio;
- 5.16 Per economizzare gli spostamenti e ridurre l'impatto ambientale degli stessi, in presenza di un numero di autorizzati superiore a 1 e fino ad un massimo di 3 sarà consentito l'uso condiviso dell'unità nautica **previo accordo** degli stessi autorizzati; In ogni caso il numero massimo di utilizzatori (autorizzati più eventuale/i persona/e di ausilio) non potrà essere superiore a 6. Il comando dell'unità sarà assunto da ogni autorizzato in maniera successiva, nel percorso che lo avvicina al proprio gavitello di ormeggio.
- 5.17 È sempre obbligatoria la presenza a bordo dell'operatore individuato dall'Ente Gestore che avrà la funzione di presidio di sicurezza a bordo. L'operatore avrà inoltre la funzione di riportare l'unità nautica al pontile o di avvicinarla alla boa di un utente per consentire lo sbarco dello stesso dalla propria imbarcazione.
- 5.18 L'operatore, in caso di necessità o di pericolo imminente, potrà assumere direttamente il comando dell'unità.

Art. 6 - Disposizioni per la tutela ambientale.

- 6.1 È vietata qualsiasi operazione di manutenzione alle unità nautiche e/o ai motori durante l'ormeggio e/o all'interno del campo ormeggio.

- 6.2 È vietato lo scarico di acque di sentina all'interno del campo ormeggio e il lavaggio delle imbarcazioni con detersivi o altri prodotti inquinanti.
- 6.3 È vietato rifornire di carburante le unità nautiche all'interno del campo ormeggio.
- 6.4 In caso di danni provocati alle strutture di approdo in conseguenza delle manovre d'ormeggio, nonché l'accidentale sversamento di qualsiasi elemento inquinante (quali ad esempio oli, idrocarburi o altro) nello specchio acqueo del campo ormeggio, l'utente responsabile dovrà immediatamente porre in essere tutte le azioni finalizzate a ridurre e contenere lo sversamento, informando contestualmente l'Ente Gestore dell'evento e delle azioni adottate. L'utente responsabile sarà comunque tenuto a rimborsare le eventuali spese che si dovessero rendere necessarie per eliminare gli effetti dell'evento dannoso (es. bonifiche, intervento di ditte specializzate ecc.).

Titolo III – Sanzioni e norme di rinvio

Art. 7 - Sanzioni

- 7.1 La violazione delle disposizioni in materia di sicurezza della navigazione contenute nel presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, saranno punite ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 – rubricato: “*Codice della Nautica da Diporto*” ovvero, qualora applicabile, ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione. I contravventori alle predette norme saranno inoltre ritenuti responsabili per i danni a persone e/o cose che dovessero derivare dal loro illecito comportamento.
- 7.2 La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento in materia di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre», salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, saranno punite ai sensi dell'art. 39 del Decreto 28 aprile 2017 – rubricato: “*Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta «Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre»*”, dell'allora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare secondo la tabella delle sanzioni contenute nel Disciplinare Integrativo in vigore al momento della violazione.
- 7.3 In aggiunta alle prescritte sanzioni di cui ai precedenti commi, gli utenti che contravvengono alle disposizioni contenute nel Titolo I del presente Regolamento ovvero adottino comportamenti incompatibili con i dettami del REO, del Disciplinare integrativo e/o che possano arrecare danni diretti o indiretti all'ambiente, anche dove non espressamente evidenziato nei singoli articoli del presente regolamento, saranno soggetti all'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 8 - Norme di rinvio

- 8.1 Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.